REPUBBLICA ITALIANA

SENT. 32/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Rita	LORETO	Presidente relatore
Roberto	RIZZI	Consigliere
Nicola	RUGGIERO	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al **n. 61107** del registro segreteria, proposto da:

- IANNI' Salvatore, nato a Palermo il giorno 8.10.1953 (c.f. NNISVT53R08G273L), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Domenico Tomassetti (c.f. TMSDNC66R20H501L; PEC domenicotomassetti@ordineavvocatiroma.org) e Michele Guzzo (c.f. GZZMHL71T13H501H; PEC micheleguzzo@ordineavvocatiroma.org) elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via G.G. Belli n. 27;

nei confronti di

PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.;

PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio,

in persona del Procuratore regionale p.t.

avverso

la sentenza n. 514/2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, depositata in data 20.07.2023 e notificata il 25 luglio 2023;

Visto l'atto di appello e tutti i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 5 dicembre 2024, celebrata con l'assistenza del segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore, Pres. Rita Loreto, gli Avv.ti Michele Guzzo e Domenico Tomassetti per l'appellante, nonché il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale dr. Fabrizio Cerioni.

FATTO

Con atto di citazione in data 11 gennaio 2023 il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio ha citato in giudizio il signor Salvatore IANNI,' in solido con il sig. Guido De Mari, nella qualità di dipendenti dell'Agenzia delle Entrate in servizio presso la Direzione Provinciale 3 di Roma, per il danno patrimoniale cagionato all'Agenzia nella misura complessiva di euro 6.085.165,80, pari all'IVA evasa da soggetti terzi nella loro attività di compravendita di auto di lusso dall'estero, con riferimento agli anni di imposta dal 2009 al 2014.

La richiesta di condanna è stata formulata a titolo di dolo e per l'intero importo per il sig. IANNI', mentre per il DE MARI è stata limitata a €. 5.688.614,14 (tenuto conto di altra condanna già intervenuta).

Riferiva il requirente che per i medesimi fatti era stato avviato un

procedimento penale (n. 10534/2014 RG – 3535/14GIP) che aveva a oggetto la truffa effettuata da parte di soggetti importatori di auto dall'estero in concorso con i suindicati dipendenti infedeli dell'Agenzia delle Entrate, le cui condotte erano state definite e accertate a mezzo di indagini svolte dalla DIA con intercettazioni e pedinamenti che avevano svelato la frode ai danni dello Stato originata da un minore pagamento IVA relativamente alle operazioni di importazione e commercializzazione di autovetture di grossa cilindrata.

All'epoca del deposito dell'atto di citazione il procedimento penale si era concluso in primo grado nei confronti del solo IANNI', con sentenza GIP n. 1572/2017 del Tribunale penale di Roma, pronunciata con rito abbreviato, che aveva condannato IANNI' Salvatore alla pena della reclusione per tre anni, oltre alla interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e al risarcimento del danno alla costituita parte civile, Agenzia delle Entrate, da liquidarsi in separata sede, oltre alle spese di giudizio.

Solo in data 8 aprile 2024, la Corte di appello di Roma con sentenza n. 1735/24 dichiarava l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione e confermava le statuizioni risarcitorie in favore della parte civile Agenzia delle Entrate.

Il Procuratore regionale rappresentava che i sistemi fraudolenti che permettevano di frodare il Fisco versando un'IVA ridotta rispetto a quella dovuta erano due. Il primo consisteva nella importazione di autoveicoli in qualità di "importatori" autorizzati. Ai sensi degli artt. 17 del DPR n. 633/'72 e 37 e segg. del D.L. 331/1993, per le operazioni intracomunitarie è prevista la detassazione nel paese d'origine e il

pagamento dell'imposta nel paese di destinazione del bene: l'importatore nazionale è obbligato ad applicare l'IVA sull'imponibile di acquisto effettuato dall'estero.

La truffa in tal caso si realizzava nel momento in cui l'importatore, in occasione dell'immatricolazione, dichiarava un corrispettivo del veicolo non corrispondente a quello effettivo bensì notevolmente inferiore, così che l'IVA versata risultava incongruente con il valore del veicolo.

La seconda modalità di truffa avveniva nelle ipotesi di importazione di autoveicoli in qualità di soggetto "privato" e si realizzava allorché l'importatore italiano dichiarava la veste di operatore commerciale nei confronti del cedente comunitario, che non pertanto versava l'imposta nel paese d'origine, e all'atto dell'immatricolazione del veicolo in Italia si qualificava invece "Privato" autocertificando l'assolvimento dell'IVA a suo nome nel paese di acquisto senza alcuna menzione del cedente estero. In tal modo l'IVA indicata in fattura e non pagata veniva rimborsata dallo Stato estero all'operatore commerciale estero, mentre non veniva pagata in Italia dall'importatore che si fingeva soggetto privato.

Puntualizzava il Procuratore regionale che tali modalità truffaldine non avrebbero potuto realizzarsi senza la connivenza dei due funzionari dell'Agenzia delle Entrate, i quali omettevano le verifiche dovute in relazione allo status di soggetto privato dell'importatore e alla tipologia di autovettura importata, e inoltre informavano le ditte importatrici sulle modalità di elusione della normativa e sui modi per evitare i blocchi del sistema informatico introdotti dall'Agenzia delle Entrate a decorrere dal

novembre 2009 e fino a dicembre 2013, sia infine forzando il blocco informatico mediante validazione manuale pur in presenza di versamento IVA insufficiente, in tal modo consentendo l'evasione dell'IVA e la truffa all'Erario.

Con sentenza n. 514 del 2023 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio ha accolto parzialmente la domanda attrice, condannando lo IANNI', in solido con il De Mari, al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della somma di euro 1.896.204,73 compresa rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e spese di giudizio. L'importo della condanna è stato notevolmente rideterminato poiché il danno è stato dapprima decurtato di € 396.551,66 costituente quota parte del danno contestato, oggetto di condanna già irrogata dalla Sezione territoriale al sig. De Mari con sentenza n. 752/2022. La rimanente somma di € 5.688.614,19 è stata quindi divisa per sei, in quanto oltre ai due convenuti il Collegio ha valutato il concorso causale degli altri quattro soggetti terzi menzionati in atti ma non convenibili dinanzi al giudice contabile; pertanto, solo due quote sono state addebitate dal giudice di prime cure ai signori IANNI' e De Mari, in solido, per € 1.896.204,73.

La sentenza è stata appellata dal sig. IANNI', il quale ha dedotto i seguenti motivi di gravame, sinteticamente enunciati come rubricati:

1. Intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria: l'appellante reitera l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità;

2. Mancata attualità del danno erariale azionato: la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza di un danno concreto e attuale*;*

3. Sul rigetto della richiesta di sospensione del processo: la sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui ha respinto la richiesta di sospensione del processo, che invece sarebbe quanto meno opportuna in attesa della definizione delle condotte costituenti reato.

4. Assenza dell'elemento oggettivo e del nesso causale;

5. Assoluta carenza dell'elemento soggettivo;

6. Sulla quantificazione del danno e sull'esercizio del potere riduttivo.

Ha quindi concluso per l'integrale assoluzione e la riforma della sentenza gravata; in subordine per un largo uso del potere riduttivo.

Con atto depositato il 29 luglio 2024 il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni, con cui ha puntualmente esaminato le censure formulate dallo IANNI' e ha sostenuto l'infondatezza di tutti i motivi di gravame, con conseguente richiesta di rigetto dell'appello e condanna alle spese processuali. Ha altresì, depositato in giudizio la sentenza della Corte di appello penale di Roma, n. 1735 del 8 aprile 2024, intervenuta medio tempore che, sebbene abbia dichiarato la prescrizione per tutti i reati imputati al sig. IANNI', ha tuttavia confermato la condanna nei confronti della parte civile costituita Agenzia delle Entrate.

Alla precedente udienza del 19 settembre 2024 il giudizio è stato rinviato con ordinanza dettata a verbale, per mancata notifica del decreto di fissazione di udienza al sig. De Mari, cui è stata data esecuzione mediante notifica della nuova udienza sia presso il domicilio privato del De Mari che presso il difensore già destinatario dell'atto di appello.

Alla odierna udienza, la difesa dell'appellante e il rappresentante della Procura generale hanno svolto i rispettivi motivi, chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

1. Premesso che l'ordine di trattazione delle questioni è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (cfr. Corte cost. sent. n. 272/2007; Cass. civ. sent. n. 23113/2008; SS.RR. Corte dei conti, sent. n. 727/1991), ritiene preliminarmente il Collegio di dover dare precedenza all'esame del terzo motivo di gravame per evidenti ragioni di ordine logico - giuridico. E invero, la censura di erroneità della sentenza gravata per mancato accoglimento della richiesta di sospensione del processo in considerazione della pendenza di un processo penale avente a oggetto i medesimi fatti, richiesta reiterata nel presente grado di giudizio, deve ritenersi ormai non più sorretta da adeguato interesse, a seguito del deposito, intervenuto nelle more della definizione del processo, a cura dell'Avvocatura generale dello Stato, della sentenza n. 1735/24, in data 8 aprile 2024, con cui la Corte di appello di Roma, sez. 3^ penale, rilevata l'estinzione per intervenuta prescrizione dei reati di associazione per delinquere volta alla frode fiscale e di corruzione ascritti al reo, ha confermato le statuizioni civili disposte dalla sentenza di primo grado n. 1572/17 Gup ufficio 28° di Roma, mantenendo la condanna di Salvatore IANNI' al risarcimento del danno in favore dell'Amm.ne costituita parte civile.

Sebbene la sentenza non sia ancora irrevocabile, va tuttavia ribadito

che la costante giurisprudenza contabile ritiene che la sospensione necessaria richieda l'esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi, oltre a essere in concreto pendente e a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudicati (SS.RR. ordd. n. 8/2018; id. nn. 2-4/2018 con la giurisprudenza ivi citata).

I predetti principi risultano coerenti con quanto statuito dalla Suprema Corte di cassazione, che, con orientamento pacifico, ritiene che l'art. 295 c.p.c. delinei una specifica ipotesi di sospensione *ex lege* "richiedendo non solo l'indispensabilità logica dell'antecedente avente carattere pregiudiziale, ma anche l'indispensabilità giuridica, nel senso che l'antecedente logico venga postulato con efficacia di giudicato, per evitare un possibile conflitto tra giudicati, ipotesi che ricorre nel caso in cui la causa pregiudicante abbia a oggetto una situazione sostanziale che rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale oggetto della causa pregiudicata, essendo pertanto la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il *thema decidendum* del processo pregiudicato" (Cass. Sez. II, n. 9901/2006; Sez. II n. 26469/2011; Sez. VI, n. 10101/2018).

Nel delineato contesto, la giurisprudenza contabile, alla luce dei plurimi pronunciamenti delle Sezioni riunite (ordinanze SS.RR nn. 9/2015,

1/2016, 1/2017) e anche con riguardo alla sospensione per ragioni di mera opportunità, ha consolidato il principio della piena indipendenza del processo contabile rispetto a quello penale, con la conseguenza che l'assenza di ogni rapporto di pregiudizialità giuridica tra gli stessi rende inapplicabile al giudizio contabile l'istituto della sospensione disciplinata dall'articolo 295 c.p.c. e ora richiamato dall'art. 106 c.g.c. (ex plurimis, II Sez. app. n. 246/2023).

In particolare, in relazione ai rapporti tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, quando i due giudizi vertano sullo stesso soggetto e sullo stesso fatto, è principio ormai pacifico che il codice di procedura penale, dopo la novella del 1988, non annoveri più la pregiudiziale penale di cui all'articolo 3 c.p.p. e ogni riferimento a esso nel testo innovato dell'articolo 295 c.p.c.; cosicché, deve ritenersi che l'ordinamento non sia più ispirato al principio della pregiudizialità del processo penale del quale la richiamata norma era espressione (ex pluribus, II Sez. app. nn. 43 e 118/2020). Un conto è, infatti, l'efficacia extrapenale che la sentenza di condanna o di assoluzione esplica nei processi (civili e) contabili ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p., altro è il rapporto di pregiudizialità-dipendenza che deve essere valutato al fine di sospendere, necessariamente o anche per ragioni di mera opportunità, il giudizio (civile e) contabile. La sospensione, infatti, rappresenta una vicenda "anomala" del processo e, come tale, deve essere contenuta negli stretti limiti indicati dalle disposizioni codicistiche, al fine di evitare ogni inutile dilatazione dei tempi processuali, in contrasto con il principio di ragionevole durata del

processo, sancito dall'art. 111 Cost. e richiamato dall'art. 4 c.g.c..

Per le medesime ragioni, appare inammissibile la richiesta, reiterata in appello, di sospensione facoltativa, ovvero dettata da ragioni di mera opportunità (SS. RR. ord. n. 3/2021; id., ord. n. 4/2021; id., ord. n. 2/2015; Sez. II app. n. 246/2023).

2. Va quindi scrutinato, in ordine di priorità**,** il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta la carenza di certezza e attualità del danno erariale. A suo avviso, le condotte di parziale versamento dell'IVA per gli anni di imposta dal 2009 al 2014 sarebbero connotate da difetto di attualità del danno erariale, poiché il relativo credito tributario assumerebbe carattere di attualità, e quindi sarebbe azionabile, solo nel momento in cui sopravviene l'impossibilità definitiva per l'Amministrazione creditrice di procedere al suo recupero, cioè al maturarsi della prescrizione decennale di riscossione del credito erariale, decorrente dalle singole dichiarazioni IVA.

Pertanto, con riferimento ai periodi di imposta 2012, 2013 e 2014, che si prescrivono rispettivamente negli anni 2023, 2024 e 2025, il danno non sarebbe attuale e concreto, tenuto conto della possibilità per l'Amministrazione creditrice di poter ancora procedere per tali periodi alla riscossione del credito.

Per i periodi di imposta 2011 e 2012, poi, egli sarebbe del tutto estraneo ai parziali versamenti, poiché in tali anni le imprese importatrici degli autoveicoli avrebbero operato mediante il sistema fraudolento dell'importazione in qualità di soggetti privati e dunque senza la necessità di ricorrere alla validazione del sistema informatico

da parte dei funzionari ivi in servizio.

Quanto ai periodi di imposta 2009 e 2010, il danno, sebbene concreto e attuale, sarebbe comunque privo del nesso causale e dell'elemento psicologico e comunque in relazione a esso l'Amministrazione starebbe già procedendo al recupero mediante la disposizione di fermi amministrativi sull'indennità di buona uscita e sull'indennità aggiuntiva di fine rapporto spettanti all'odierno appellante, oltre che per il recupero in sede civile del danno eventualmente accertato in via definitiva in sede penale, per cui il presente giudizio di responsabilità si porrebbe in contrasto con i principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e art. 6 CEDU poiché sarebbe volto alla costituzione di un ulteriore titolo esecutivo al fine di agire nei confronti dell'odierno appellante costringendolo a subire un ulteriore processo, con aggravio di costi per l'attivazione di procedimenti tendenti al medesimo bene della vita.

A tal riguardo, chiede di *"sollevare questione di costituzionalità delle norme del codice di giustizia contabile che permettono l'esperibilità della presente azione costringendo il convenuto a difendersi dinanzi a svariati plessi giurisdizionali".*

Le argomentazioni espresse non sono condivisibili.

In proposito, si richiama l'ormai consolidata giurisprudenza contabile (*ex aliis*: Sez. II app. sent. n. 21/2019; n. 436/2018; Sez. III app. n. 400/2023, Sez. giur. Calabria sent. n. 68/2018, n. 374/2020) secondo cui, in caso di danno erariale da mancata riscossione di entrate tributarie, l'Amministrazione è titolare di un credito che può essere fonte di danno solo nel momento in cui diventa inesigibile per

decadenza o per prescrizione. Difatti, è ricompreso tra i doveri della P.A. e, quindi, dei suoi dipendenti, quello di agire non solo per proteggere il patrimonio pubblico già esistente, ma anche per preservare i propri crediti, evitando che questi cadano in prescrizione o diventino comunque inesigibili. A tale stregua, come pure rilevato dall'appellante, non è configurabile un pregiudizio all'Erario laddove non via sia stata, per l'Amministrazione, la perdita del diritto di credito (C. conti, sez. III app. sent n. 21/2019).

Senonché, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il danno erariale fatto valere dal Procuratore regionale per le annualità in contestazione è concreto e attuale, poiché il relativo credito di imposta vantato dall'Amministrazione è ormai divenuto inesigibile per intervenuta decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere di agire per la riscossione; dunque, l'azione di responsabilità deve considerarsi pienamente ammissibile per essersi realizzata la condizione dell'azione della scadenza del termine decadenziale.

E invero, la fattispecie in esame ha per oggetto crediti tributari (in materia di IVA) per i quali la determinazione della base imponibile e dunque dell'obbligazione tributaria si snoda attraverso una procedura formalizzata, nella quale confluiscono specifici atti del contribuente, quali in particolare la dichiarazione di imposta, ma anche atti dell'amministrazione finanziaria (tipicamente, i provvedimenti di accertamento).

Per quanto concerne in particolare l'IVA il procedimento di concretizzazione/determinazione dell'obbligazione tributaria può

perfezionarsi con un provvedimento accertativo dell'Amministrazione, ovvero previamente mediante atti dichiarativi del contribuente (che, secondo giurisprudenza della suprema Corte, hanno natura di dichiarazione di scienza), ovviamente qualora attraverso essi possa pervenirsi alla puntuale determinazione della base imponibile e quindi dell'obbligazione tributaria medesima.

Orbene, nella specie si tratta, di tutta evidenza, di danno erariale da mancati introiti IVA, maturati fino a dicembre 2013 (vedasi il capo di imputazione D) per i quali l'attività dichiarativa del contribuente non ha consentito la puntuale ricostruzione dell'obbligazione tributaria, nei cui riguardi l'Amministrazione era tenuta ad avviare procedimenti di formale accertamento di imposta, peraltro soggetti a puntuali disposizioni che regolamentano, per quanto nella specie rileva, la decadenza dal potere-dovere accertativo. In particolare, con specifico riferimento all'istituto della decadenza dal potere accertativo in materia di IVA, viene in rilievo il disposto dell'art. 57 ("Termini per gli accertamenti") del DPR n. 633/1972, che, nel testo vigente sino al giorno 1/9/2015, prevedeva: *"Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. (…..) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere*

presentata.

In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione" …

Detta disciplina è stata modificata dalla legge n. 208/2015, che, all'art. 1, commi 130 e 132, per un verso ha rideterminato i suddetti termini a pena di decadenza del potere accertativo ("entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione", ovvero, in caso di omessa dichiarazione, "entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata";) per altro verso non viene più previsto il c.d. raddoppio dei termini in caso di obbligo di denunzia ex art. 331 c.p.p. per reati ex lege n. 74/2000. Nel contempo, ha previsto una disciplina intertemporale, secondo cui detti nuovi termini "si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di

procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo".

Nella fattispecie di cui si discute l'Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto rendersi conto della frode fiscale in base all'esame della documentazione e delle autodichiarazioni trasmesse dalle società contribuenti in considerazione dell'attività dolosa e occultatrice posta in essere dagli artefici del disegno criminoso e dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, quanto meno sino alla data della richiesta di rinvio a giudizio del P.M. penale, che risale al 27 maggio 2016. A quella data, tuttavia, l'Amministrazione era già incorsa in decadenza per l'azione di accertamento relativa all'annualità 2009, essendo scaduto sia il termine di quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione IVA, sia quello quinquennale dalla data in cui l'omessa dichiarazione IVA avrebbe dovuto essere presentata. Per le annualità successive, l'Agenzia avrebbe potuto ancora attivarsi con i poteri accertativi, ma ciò non è avvenuto, e pertanto ai fini della attualità del danno erariale vale l'intervenuta decadenza maturata, al più tardi, dopo il quinquennio successivo all'anno della dichiarazione IVA, per cui la decadenza si è prodotta, per tutti i periodi di imposta (e cioè fino al dicembre 2013, come emerge chiaramente dal capo D) della richiesta

di rinvio a giudizio e dai prospetti allegati di quantificazione del danno erariale, calcolato a tutto dicembre 2013) alla data del 31 dicembre 2019.

Quanto alla disciplina del c.d. raddoppio dei termini (di regola non più applicabile a partire dal 1.01.2016), ritiene il Collegio che la previgente disciplina dell'art. 57 già citato, indipendentemente da come sia stata interpretata dalla Corte di cassazione, non possa ritenersi ultrattiva, cioè applicabile anche successivamente all'entrata in vigore della novella normativa introdotta dal comma 130 e segg. della L. n. 208/2015 (e dunque con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire dal 2016, seppure con riguardo a periodi di imposta precedenti), considerata la specifica disciplina intertemporale testualmente dettata dal legislatore, che espressamente condiziona l'ultrattività dell'abrogato raddoppio dei termini alla necessità che la denunzia sia presentata o trasmessa entro l'ordinaria scadenza dei termini accertativi ("il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo"). Conseguentemente, in via generale, il tempo certo di scadenza del termine decadenziale può individuarsi al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (cioè, l'anno successivo al periodo di imposta). Dunque, con riguardo alle imposte evase al più tardi nel 2013, con dichiarazione da effettuarsi nel 2014, il termine di decadenza del potere accertativo deve individuarsi al 31/12/2019. Pertanto, nella

fattispecie concreta *sub iudice* (in cui sono stati contestati danni realizzatisi dal 2009 a dicembre 2013, l'azione erariale – introdotta con atto di citazione in data 11.01.2023 - deve ritenersi ammissibile per tutti i contestati periodi di imposta.

2.1 Con ulteriore censura l'appellante sostiene la carenza di attualità del danno poiché l'Amministrazione starebbe già procedendo al recupero mediante la disposizione di fermi amministrativi sull'indennità di buona uscita e sull'indennità aggiuntiva di fine rapporto spettanti all'odierno appellante, oltre che per il recupero in sede civile del danno eventualmente accertato in via definitiva in sede penale. L'azione di responsabilità, quindi, mirerebbe alla precostituzione di un ulteriore titolo esecutivo, in violazione delle norme sul giusto processo.

Anche tale censura va rigettata.

Questa Sezione ha già avuto modo di affermare (Sez. II n. 153/2022) che non può revocarsi in dubbio che l'Amministrazione, titolare di un diritto di credito avente fondamento legale oppure convenzionale può esigerne dal debitore il pagamento in via amministrativa o, ricorrendone i presupposti, esperendo le ordinarie azioni legali. Nell'eventualità in cui la sussistenza di siffatto credito sia diretta conseguenza della condotta almeno gravemente colposa di un operatore soggetto alla giurisdizione di questa Corte, i rapporti di interferenza sussistenti tra gli strumenti amministrativi e giudiziari che l'ordinamento appresta per consentire all'Amministrazione di soddisfare la pretesa creditoria e lo strumento dell'azione di responsabilità amministrativa che, in ogni caso a quel medesimo

risultato consente di pervenire, inducono indubitabilmente a ritenere che, una volta che il relativo credito sia stato integralmente soddisfatto, per effetto del pagamento in via amministrativa o, in conseguenza del fausto esperimento delle azioni legali, l'azione di responsabilità amministrativa non sia più intentabile o, se già intentata, non sia oltre procedibile. Se, invece, i rimedi alternativi non abbiano ancora condotto all'integrale soddisfacimento del credito occorre accertare quali conseguenze abbia, nei confronti dell'azione per il risarcimento del danno erariale, l'eventuale avvio di iniziative amministrative o giudiziarie di diritto comune (o anche solo la possibilità di intraprenderle). In tale evenienza, la possibilità per l'Amministrazione di avvalersi di strumenti amministrativi (come il fermo amministrativo o l'ingiunzione fiscale) o di ricorrere agli ordinari rimedi giudiziali per il soddisfacimento del credito non rappresenta circostanza idonea a precludere la proponibilità (né la procedibilità, a seconda dei casi) dell'azione erariale intestata al PM contabile nei confronti del soggetto la cui condotta quel credito abbia generato. Più in dettaglio, l'esistenza di presidi ordinamentali ulteriori rispetto al giudizio di responsabilità, non esclude né la celebrazione né il buon esito di quest'ultimo. In definitiva, i diversi congegni apprestati dal legislatore non si pongono in rapporto di reciproca esclusione.

L'azione giudiziaria e quella amministrativa ben possono, provvisoriamente, marciare su binari paralleli e a velocità differenti: solo all'esito di entrambe potrà e dovrà porsi il problema del saldo, la cui soluzione dovrà essere affrontata o in sede di esecuzione della

sentenza – come rilevato dal collegio di prime cure - o attraverso il ricorso ai consueti strumenti civilistici di reazione ad adempimenti indebiti (a seconda di quale attività sia stata prioritariamente esitata).

A tale conclusione deve pervenirsi ove si osservi che, anche quando risulti possibile l'impiego di rimedi concorrenti, è certamente configurabile un danno erariale connotato, già allo stato, da quei caratteri (certezza, attualità e concretezza) che consentono, al ricorrere delle altre condizioni di legge, di adottare una sentenza di condanna al relativo risarcimento.

Ai fini della configurazione del danno non occorre, invece, che il danno sia anche «irreversibile», nel senso che, per il proficuo esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, non è necessario che il pregiudizio risulti non sanabile mediante il ricorso ad altri meccanismi satisfattori della pretesa creditoria. Danno azionabile, infatti, va considerato anche il pregiudizio che possa ottenere ristoro in esito all'eventuale esazione in via amministrativa del credito oppure all'eventuale esplicazione, in funzione del medesimo risultato finale, degli altri rimedi contenziosi consentiti dall'ordinamento.

D'altra parte, non può essere trascurato che tanto la Corte di cassazione (ord. n. 21768 del 28/08/2019; ord. n. 6526 del 16/03/2018; sent. n. 23083 del 10/10/2013; sent. n. 15084 del 30/06/2006; sent. n. 14737 del 26/06/2006; sent. n. 13518 del 21/07/2004; sent. n. 10911 del 25/07/2002 sent. n. 135 del 05/01/2001; sent. n. 1467 del 03/05/1969) quanto la Corte costituzionale (sent. n. 303 del 31/12/1986) hanno esplicitamente affermato l'insussistenza di

impedimenti a che il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo, possa procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli.

Che al creditore titolato sia, sempre e comunque, inibito munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, è principio poi non sostenibile anche dal punto di vista dogmatico, come rilevato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 21768 del 28/08/2019, nella quale, tra l'altro, si è puntualizzato che la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del *bis in idem*, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio; b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto; c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Cass. Sez. 3, sent. n. 20106 del 18/09/2009) e del processo (*ex multis*, Cass. Sez. U., sent. n. 9935 del 15/05/2015).

In conclusione, deve negarsi che esista un principio, generale e assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi. (in termini: Corte conti, Sez. II App., n. 153/2022).

In considerazione di quanto premesso, appare manifestamente infondata anche la prospettata questione di legittimità costituzionale, per vero declinata dall'appellante in maniera del tutto generica, senza

neppure indicare le norme del codice della giustizia contabile “che consentono l’esercizio dell’azione di responsabilità” sospettate di illegittimità.

3. Venendo alle eccezioni preliminari di merito, con il primo motivo il sig. IANNI’ reitera l’eccezione di prescrizione, contestando la sussistenza in fattispecie di un occultamento doloso del danno e invocando quale *dies a quo* la data di presentazione della dichiarazione IVA.

Secondo l’appellante, l’unica condotta a lui imputabile sarebbe l’eventuale condotta agevolativa compiuta nella fase antecedente all’implementazione del sistema informatico, e cioè quella compiuta negli anni 2009 e 2010, (dichiarazioni IVA 2010 e 2011) in cui le imprese importatrici ricorrevano, al fine del versamento parziale dell’IVA, al sistema di importazione di autoveicoli in qualità di “importatori” autorizzati, ma per tali anni l’azione erariale intentata dalla Procura nei suoi confronti sarebbe ormai prescritta.

Egli ribadisce che andrebbe escluso in fattispecie l’occultamento doloso del danno,e il *dies a quo* dovrebbe farsi decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione IVA (ovvero dall’anno successivo a quello di imposta), poiché in quel momento l’Amministrazione (e la Procura attrice) avrebbe avuto la possibilità di “avere contezza ed effettuare i riscontri amministrativi sulla regolarità dei versamenti”. Pertanto, l’azione di responsabilità erariale, avviata dalla Procura con l’invito a dedurre del 13 ottobre 2022, si collocherebbe oltre il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 1, comma 2, L. n. 20/1994 e

art. 66 c.g.c., ovvero ben oltre i cinque anni dalla dichiarazione IVA del 2011 (unica dichiarazione, insieme a quella del 2010, rilevante a suo avviso ai fini della responsabilità amministrativa). Tale affermazione, prosegue l'appellante, conserva la sua fondatezza anche qualora si volesse considerare quale primo atto interruttivo la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle Entrate nel processo penale, avvenuta il 14 marzo 2017 o si volesse tener conto della costituzione in mora del sig. IANNI', avvenuta con nota prot. 94061 del 16 ottobre 2018. In definitiva, poiché la prescrizione inizierebbe a decorrere dal momento della presentazione della dichiarazione IVA, l'azione erariale sarebbe prescritta in ogni caso, atteso che il primo atto interruttivo, e cioè la costituzione di parte civile dell'Amministrazione nel processo penale, si è verificato solo in data 14 marzo 2017.

Il motivo non è fondato.

Nella fattispecie in esame non può escludersi la sussistenza dell'occultamento doloso del danno. In proposito deve evidenziarsi che il sistema di frode dell'imposizione indiretta ordito dalle società coinvolte nel traffico di autovetture dalla Germania all'Italia, che si erano avvalse a tali fini della cooperazione di IANNI' (e di De Mari) per la validazione delle operazioni di importazione da parte del sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate o per l'eliminazione dei controlli sulla documentazione prodotta, era congegnato in modo tale da rendere non immediatamente percepibile da parte dell'Amministrazione danneggiata l'evasione parziale o totale dell'IVA, quanto meno sino alla richiesta di rinvio a giudizio penale, avvenuta in

data 27 maggio 2016. Successivamente a tale data, l'Agenzia delle Entrate ha esercitato la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 10534/2014 R.G. – 3535/14 GIP, alla udienza preliminare del 14 marzo 2017. Si deve in proposito rammentare che la costituzione di parte civile dell'Amministrazione produce effetti interruttivi della prescrizione anche nel processo contabile, sino al passaggio in giudicato della sentenza penale (Sez. II app. n. 37/2018). Per di più, l'Agenzia delle Entrate ha posto in essere un ulteriore atto interruttivo notificando a mani del sig. IANNI', in data 23 ottobre 2018, l'atto di costituzione in mora, con la richiesta formale del pagamento, in solido con il De Mari, della somma di euro 6.085.165,85 a titolo di danno patrimoniale. Tenuto conto che l'invito a dedurre a suo carico è stato notificato dalla Procura regionale in data 27 ottobre 2022, l'azione risarcitoria è tempestiva.

3.1 Sostiene altresì l'appellante di non avere avuto alcun coinvolgimento nell'origine del complessivo danno scaturito dalle condotte illecite consistite in parziali versamenti IVA da parte delle imprese importatrici di autovetture negli anni dal 2011 al 2014, poiché in tale periodo esse operavano autonomamente attraverso il sistema fraudolento di importazione qualificandosi "soggetti privati".

Anche tale censura è destituita di fondamento.

Dalla cospicua documentazione depositata in giudizio emerge chiaramente che il ruolo del sig. IANNI' nel complesso sistema di frode fiscale – come più innanzi si dirà - si traduceva non soltanto nell'attività di forzatura del blocco informatico mediante validazione manuale per

la presenza di versamento IVA insufficiente, ma anche in attività di omessa verifica in relazione allo *status* di soggetto privato dichiarato dagli importatori all'atto della immatricolazione in Italia del veicolo acquistato all'estero, nonché omettendo di rivelare l'esistenza del meccanismo fraudolento praticato.

3.2. Ancora in tema di prescrizione, sarebbe erronea la motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene inapplicabile al caso di specie l'art. 66 c.g.c., poiché tale norma non avrebbe portata innovativa bensì portata applicativa generale ed estesa, dal momento che essa fa espresso riferimento agli artt. 1219 e 2943 c.c., senza che possa trovare applicazione il regime transitorio e intertemporale descritto dall'Allegato 3, art. 2, comma 2, del codice della giustizia contabile.

Il motivo non è meritevole di accoglimento. Come già evidenziato dal Procuratore generale, la norma non ha efficacia retroattiva per espresso dettato di legge e non è applicabile al caso di specie in forza dell'Allegato 3, art. 2, comma 2, al codice di giustizia contabile ("norma transitorie e abrogazioni"), per cui *"le disposizioni di cui all'art. 66 del Codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice"* (7 ottobre 2016), e cioè nella specie ai fatti commessi e alle omissioni avvenute dal 2009 a tutto il 2013 (come dispone il capo D) della richiesta di rinvio a giudizio e come si evince dal prospetto del calcolo del danno erariale).

4. Con il quarto motivo l'appellante sostiene l'assenza in fattispecie del nesso causale e della condotta antigiuridica. Contesta la sentenza per avere riconosciuto la sussistenza del rapporto di servizio, con ciò

volendo intendere che il primo giudice non ha considerato che il sig. IANNI' era assente ovvero non era fisicamente incardinato presso l'Ufficio competente responsabile degli atti contestati, avendo svolto il mero ruolo di "regista referente", a differenza del sig. De Mari che ha invece avuto un ruolo di "operatore materiale".

Non sarebbe a lui imputabile né una condotta omissiva sotto forma di omesso controllo dei sistemi di validazione delle operazioni di versamento IVA, non essendo titolare di una posizione di garanzia, né alcuna condotta attiva sub specie di forzatura del sistema informatico dell'Agenzia, poiché egli non ha mai ricoperto funzioni o incarichi strumentali ovvero connessi alle operazioni di versamento IVA, anche a titolo di "validazione", né è mai stato autorizzato ad accedere al sistema informatico dell'Amministrazione: condotte, queste ultime, di "validazione" e "forzatura o sblocco manuale" del sistema informatico imputabili a titolo esclusivo al De Mari, per il suo ruolo operativo, e non anche al sig. IANNI'. In definitiva, afferma l'assoluta estraneità del sig. Iannì dalla gestione del settore relativo al versamento dell'IVA per le operazioni di immatricolazione di autovetture da/per l'estero e l'impossibilità per lo stesso di intervenire in un'ottica impeditiva, non essendo neppure fisicamente presente presso gli Uffici competenti ma in posizione di distacco presso la Direzione regionale del Lazio, oltre al ruolo autonomo ed esclusivo di autore delle condotte materiali di forzatura del sistema attribuito al sig. De Mari: da ciò deriverebbe l'insussistenza del nesso eziologico commissivo o omissivo tra la sua condotta e il danno subito dall'amministrazione.

Le argomentazioni dell'appellante non sono condivise.

La documentazione acquisita agli atti di causa, in particolare le intercettazioni telefoniche riportate nella informativa della Dia, rivela senza dubbio la partecipazione dello IANNI' al sodalizio criminoso e la collaborazione fattiva prestata alle imprese importatrici, sia direttamente, con frequentissimi colloqui e incontri con i principali responsabili della frode fiscale, sia indirettamente, agendo per il tramite del De Mari, opportunamente compulsato. Si condividono, pertanto, le motivazioni del Collegio di prime cure, che riguardo alla condotta illecita ha posto in evidenza i diversi ruoli assunti dai convenuti, in particolare di "regista-referente" per IANNI' e di "operatore" per De Mari, e la condotta antigiuridica di entrambi, consistita nel rendere noto ai terzi evasori le comunicazioni d'ufficio di natura interna al settore (sull'importo di euro 2000 quale soglia dell'IVA al di sotto della quale sarebbero scattati i controlli dell'Agenzia delle Entrate), nel forzare i sistemi per validare procedure illecite, nell'omettere i dovuti controlli sulle pratiche provenienti da asseriti importatori privati. In particolare, è stata evidenziata l'irrilevanza della circostanza per cui, a partire dal settembre 2010, lo IANNI' non era più incardinato presso l'Ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Roma 3 ma era stato distaccato presso la Direzione regionale del Lazio: *"Al riguardo, in base agli elementi di prova desunti dal fascicolo penale, il funzionario Iannì svolgeva funzione di coordinamento attivo dell'attività criminosa, non rilevando quindi l'assenza fisica del convenuto dal luogo dei fatti, dal momento che istruiva i sodali circa le possibili elusioni fiscali del*

settore, comunicando tempestivamente le modifiche interne circa le nuove metodologie antifrode dell'Agenzia e intervenendo, tramite il De Mari, per aggirare il sistema dei blocchi alle immatricolazioni. Il nuovo meccanismo di blocco informatico non poteva che essere rilevato esclusivamente da fonti interne all'Agenzia, quali gli odierni convenuti, che, a puntuale conferma della loro partecipazione attiva nel sodalizio criminale, si sono immediatamente prodigati a comunicare le nuove modalità di immatricolazione, "consigliando" il versamento minimo che doveva essere effettuato, per evitare di incappare nel nuovo limite che di fatto bloccava l'iter per la nazionalizzazione dei veicoli acquisiti all'estero. (…) "

Con specifico riferimento al nesso di causalità, correttamente, poi, i primi giudici hanno sostenuto che "*In definitiva, l'evasione IVA si è potuta concretizzare in quanto i terzi evasori hanno potuto contare sulla connivenza del De Mari e dello Iannì relativamente alla mancata verifica sulla documentazione falsa o alterata prodotta dall'Agenzia, con riferimento alla falsa qualifica di "privato" ovvero alla falsa attestazione dell'importo irrisorio della cessione delle autovetture, rispetto alla tipologia ed allo sblocco delle pratiche bloccate dal sistema informatico (…).E' evidente che, se i due convenuti ciascuno per quanto di competenza, avessero rispettato i dettami delle procedure e adottato ogni dovuta cautela nella propria attività di servizio, arginando i comportamenti illeciti di terzi, il sistema di evasione non si sarebbe verificato o sarebbe stato immediatamente disvelato".*

5. Con il quinto motivo di gravame l'odierno appellante espone che

nella vicenda non sarebbe possibile configurare a suo carico né l'elemento soggettivo doloso, stante l'assenza di una condotta volontaria e consapevole, non avendo svolto funzioni operative nello specifico settore, né alcun profilo di colpa grave, in quanto lo stesso non avrebbe realizzato alcun atto o comportamento in grado di arrecare danno erariale. L'assenza in definitiva di una posizione di garanzia in capo al sig. Iannì e, dunque, di un rapporto di ufficio che gli consentisse di operare con condotte attive e omissive in danno dell'Amministrazione, comporterebbe anche l'insussistenza di un elemento psicologico doloso o di colpa grave a lui attribuibile.

Anche tale censura è destituita di fondamento.

La partecipazione dello IANNI' al sistema complesso di frode fiscale è stata consapevole e volontaria, nonché duratura nel tempo, supportata anche dalla percezione di utilità illecite quale ricompensa dell'attiva collaborazione prestata in favore delle imprese importatrici.

Emerge dagli atti acquisiti in sede penale, che questo giudice, quali prove atipiche, è libero di valutare per il proprio autonomo convincimento, che il sistema creato era certamente non occasionale, ma duraturo nel tempo, e si snodava sostanzialmente fino alla fine di dicembre 2013 attraverso uno schema consapevolmente condiviso dai compartecipi, che prevedeva modalità seriali di esecuzione delle singole attività illecite di importazione delle autovetture e di successivo mancato o ridotto versamento dell'importo IVA dovuto, con conseguente ingiusto profitto costituito dalla rilevante differenza illecitamente trattenuta.

I frequenti contatti con i pubblici funzionari infedeli dell'Agenzia delle Entrate, e per quel che qui rileva con lo IANNI', avvenivano al fine di avere strada libera per risolvere i problemi e per effettuare le "forzature" presso l'Amministrazione.

In tale scenario il sig. IANNI' aveva chiaramente asservito le sue funzioni al buon esito dei meccanismi del sistema di frode all'imposizione indiretta ampiamente delineato, in qualità di pubblico funzionario dell'Agenzia delle Entrate, che comunque aveva il potere di intervenire formalmente o sostanzialmente o tramite l'indicazione di altri funzionari, come il De Mari, a cui le società importatrici si rivolgevano e la cui attività, violativa dei doveri propri di dipendente pubblico e servente al sodalizio, è stata ricompensata in diverse forme di utilità economica.

In proposito si concorda con il Procuratore generale, il quale ha evidenziato, a ulteriore riprova della sussistenza dell'elemento soggettivo doloso, che la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 1735/2024, nel dichiarare prescritti i reati attribuiti all'odierno appellante, ha comunque valutato le imputazioni penali nella prospettiva civilistica del danno ingiusto, accertando l'inveramento della fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. e confermando le statuizioni risarcitorie, indicando le intercettazioni telefoniche più rilevanti che testimoniano la condotta illecita e dolosa dello IANNI': "*Applicando tali principi al caso di specie, la condanna (…) al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile deve essere confermata. Infatti (…) dalle conversazioni intercettate emerge a chiare*

lettere il coinvolgimento dell'attuale imputato nel sistema di frode e di correlata corruzione posta in essere ai danni del fisco" (sent. Corte appello Roma, pagg. 3 e 4).

6. Con l'ultimo motivo l'appellante invoca il ricorso al potere di riduzione dell'addebito, stante il diverso ruolo svolto dall'appellante rispetto a quello dell'altro dipendente De Mari, che dovrebbe incidere anche sulla quantificazione del danno addebitabile al sig. IANNI', "non potendosi ritenere la ripartizione del danno erariale in sede di condanna egualitaria tra i due condannati anche se in regime di solidarietà".

Al riguardo il Collegio si limita a ricordare che, per costante giurisprudenza, la natura dolosa delle condotte preclude il ricorso al potere riduttivo.

Non hanno pregio neppure le obiezioni mosse in punto di solidarietà passiva e di diverso riparto degli addebiti. Si sostiene, infatti, che, fermo restando il vincolo di solidarietà, ciascuno potrebbe essere chiamato a rispondere solo pro quota: l'assunto è privo di fondamento giuridico. Al riguardo questa Sezione ha già avuto modo di osservare che *"l'azione di responsabilità erariale o è parziaria o è solidale e investe sempre il rapporto "esterno" tra l'amministrazione danneggiata e il soggetto o i soggetti danneggianti, nel quale la solidarietà passiva assolve alla funzione di rafforzare la garanzia di adempimento della relativa obbligazione, ben potendo il creditore rivolgersi a ciascun condebitore per l'intero. Soltanto qualora vi sia il risarcimento integrale da parte di uno dei coobbligati, ai sensi degli artt. 1298 e 2055 c.c., nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori (…)*

e le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”

SENT. 32/2025

(Sez. II app., n. 194/2023).

7. Conclusivamente, l’appello deve essere rigettato e, per l’effetto, deve essere confermata la sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando,

rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata.

Pone a carico dell’appellante soccombente le spese del presente grado, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., che si liquidano in euro 176,00 (CENTOSETTANTASEI/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.

Il Presidente estensore

Rita Loreto

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 17 FEB. 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco